REGOLAMENTO (CEE) N. 3177/78 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1979)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia (1), è stato firmato il 22 luglio 1972;

considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 3 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposte a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 3, lettera b), la Comunità deve sospendere l'applicazione di alcuni massimali; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1979; che in questa siuazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità sospende l'applicazione dei massimali indicativi conformemente all'articolo 3 del protocollo n. 1 e per altri prodotti non sottoposti al regime dei massimali, bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni; che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 le importazioni dei prodotti originari della Svezia elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 96.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 3, lettera f), del protocollo n. 1 dell'accordo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II originari della Svezia sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1979

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
		C. Carta e cartoni kraft:		
		II. altri:		
I S 1		— Carta e cartoni kraft per copertine, cosiddetti «kraftliner» (a)	48.01-15, 21, 27, 31	464 088
I S 2		— Carta kraft per sacchi di grande capacità (a)	48.01-16, 23, 28	massimale sospeso
I S 3		— non nominati	48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33	massimale sospeso
		ex F. altri:		
I S 4		— Carta bibbia, carta seta; carte per la stampa e la scrittura, non contenenti paste di legno meccaniche o aventi tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 % (a)	48.01-58, 61, 62, 66	33 927
I S 5		— Carta per la stampa e la scrittura contenente paste di legno meccaniche (a)	48.01-64, 65, 69	144 209
I S 6		— Carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting» (a)	48.01-75	massimale sospeso
I S 7		— non nominati, esclusa l'ovatta di cellulosa e delle falde di fibre di cellulosa, cosiddette «tissue»	48.01-41, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97	massimale sospeso
I S 8	48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	48.04 - tutti i nn.	massimale sospeso
	48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:		
I S 9		B. altri	48.05-21, 29, 30, 50, 80	53 896
	48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indieppés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:		
		C. altri:		
I S 10		— Carta patinata per la stampa o la scrittura	48.07-57, 58, 59	45 050
I S 11		— non nominati	48.07-55, 56, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	123 006

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:		
I S 12		B. altri	48.15-10, 21, 29, 30, 40, 50, 61, 65, 95, 99	13 906
	48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili:		
I S 13		A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone	48.16-10, 91, 95, 96, 98	massimale sospeso
	48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:		
I S 14		B. Assorbenti per bambini piccoli (bébés), condizionati per la vendita al minuto	48.21-11	15 258
		D. altri	48.21-15, 21, 25, 31, 33, 37, 40, 50, 60, 70, 99	
	73.02	Ferro-leghe:		
I S 15		E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo	73.02-51, 55	24 386
		G. altre:		
I S 16		— Ferro-molibdeno	73.02-81	massimale sospeso
	73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:		
		B. Acciai legati:		
I S 17		— inossidabili o refrattari (a)	73.71-13, 23, 53, 93 73.72-13, 33 73.73-13, 23, 33, 43, 53, 83 73.74-23, 53, 83 73.75-23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 73.76-13	massimale sospeso
I S 18		— rapidi (a)	73.71-14, 24, 54, 94 73.73-14, 24, 34, 54 73.74-54 73.75-24, 34, 44, 54, 64, 84 73.76-14	massimale sospeso

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
I S 19	73.15 *(seguito)*	— altri	73.71-19, 21, 29, 55, 56, 59, 99 73.72-11, 19, 39 73.73-19, 25, 26, 29, 35, 36, 39, 49, 55, 59, 72, 74, 89 73.74-21, 29, 51, 52, 59, 72, 74, 89, 90 73.75-11, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 73.76-15, 16, 19	92 213 (1)
	73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: ex C. altri:		
I S 20		— Tubi in acciaio inossidabile o refrattario (a)	73.18-44, 51, 66, 76	massimale sospeso
	81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati: K. Titanio:		
I S 21		II. lavorato	81.04-58	51

(1) Compresi i prodotti di cui al trattato CECA.
(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
II S 1	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	44.15 - tutti i nn.
II S 2	44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
	48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:	
		ex F. altri:	
II S 3		— Carta da imballaggio al solfito (a)	48.01-71, 73
II S 4	48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli	48.03 - tutti i nn.
II S 5	44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	44.11 - tutti i nn.
	73.02	Ferro-leghe:	
II S 6		A. Ferro-manganese: II. altro D. Ferro-silico-manganese	73.02-19, 40
II S 7		C. Ferro-silicio	73.02-30
		G. altre:	
II S 8		— Ferro-vanadio	73.02-83
II S 9		— altri, esclusi il ferro-molibdeno e il ferro-vanadio	73.02-60, 70, 98
	73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
II S 10		A. Acciai fini al carbonio (1)	73.61-10, 20, 50, 90 73.62-10, 30 73.63-10, 21, 29, 50, 72, 74, 79 73.64-20, 50, 72, 75, 79, 90 73.65-21, 23, 25, 53, 55, 70, 81, 83 73.66-40, 81, 86, 89

(1) Compresi i prodotti di competenza del trattato CECA.
(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
	73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19:	
		B. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce A, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno	73.18-15
II S 11		ex C. altri:	
		— Tubi diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce A, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno, di lunghezza superiore a 4,50 m	73.18-21
	76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:	
II S 12		A. Alluminio greggio	76.01-11, 15
	81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi e lavorati:	
		K. Titanio:	
II S 13		I. greggio; cascami e rottami	81.04-56

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

ex 48.01 C II **Carta e cartone kraft per copertine, cosiddetti «kraftliner»**

Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, cosiddetti «kraftliner», la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m^2 superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.

ex 48.01 C II **Carta kraft per sacchi di grande capacità**

È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità la carta apparecchiata, presentata in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m^2 uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g, con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l'allungamento in senso di macchina superiore a 2 %.

ex 48.01 F **Carta per la stampa e carta per la scrittura, non contenente paste di legno meccaniche o con un tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 %**

È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica, o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %, la carta che non sia monolucida, per la stampa o la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.

ex 48.01 F **Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica**

È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica la carta che non sia monolucida, per la stampa o per la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.

ex 48.01 F **Carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»**

È considerata carta di pasta semichimica da ondulare, detta «fluting», la carta presentata in rotoli, il cui tenore di pasta grezza semichimica (pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico), di legno di latifoglio, è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT (Concora Medium Test) è superiore a 20 kgf.

ex 48.01 F **Carta da imballaggio al solfito**

È considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa totale, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15.

ex 73.15 B **Acciai legati inossidabili o refrattari**

ex 73.18 C Sono considerati acciai legati inossidabili o refrattari gli acciai legati che contengono, in peso, 12 % e più di cromo, con o senza altri elementi di lega, e meno di 1 % di carbonio.

ex 73.15 B **Acciai legati rapidi**

Sono considerati acciai legati rapidi gli acciai legati che contengono, con o senza altri elementi di lega, almeno due dei tre seguenti elementi: tungsteno (wolframio), molibdeno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi globalmente considerati e un tenore superiore a 0,6 % di carbonio.